



Servizi e Operatori Formati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

10 novembre 2021

**Aggiornamenti in materia di protezione internazionale e conversione
dei permessi di soggiorno alla luce delle ultime modifiche introdotte dal
Decreto Lamorgese**

**Prassi amministrative e documentazione necessaria per il rinnovo/rilascio
dei permessi di soggiorno**

- Ingresso in Italia e Permessi di soggiorno
- Permesso di soggiorno per motivi umanitari e per protezione speciale
- Permesso per motivi familiari
- Conversione del Permesso di soggiorno per motivi umanitari
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo
- Domanda reiterata di asilo (o domanda di protezione speciale?)
- I «Dublinati»



Ingresso in Italia

Visto di ingresso (turismo, famiglia, lavoro).

Domanda di protezione internazionale



TIPI DI PERMESSI

- Asilo politico – Protezione sussidiaria – p.d.s. Umanitario - Protezione Speciale
- Studio o formazione professionale
- Attesa acquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”)
- Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Lavoro stagionale
- Famiglia
- Minore età
- Status di apolidia



PERMESSO di SOGGIORNO per MOTIVI UMANITARI

Art. 5 T.U. Imm. (D. Lgs. 286/98)

Le QUESTURE competenti per territorio, su richiesta della Commissione Territoriale o dell'Autorità Giudiziaria, concedono tale protezione a chi non soddisfa i presupposti per le altre forme di protezione internazionale, ma per SERI MOTIVI UMANITARI (salute, vulnerabilità, rischio di vita o torture se espulso verso il paese di origine).



LA PROTEZIONE SPECIALE

Il DL 130/2020 reintroduce all'art. 5 comma 6 del TUI il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali da parte dello Stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero.

Il DL n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) aveva abrogato il riferimento “...salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano...” che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 1 comma 1 lettera a) del DL 130/2020).

E' da evidenziare che il DL 130/2020 riformula il comma 1.1 dell'articolo 19 del TUI.

La nuova versione individua i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, viene precisato che tali divieti vigono anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto dell'esistenza nello Stato verso il quale si dovesse realizzare l'allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

L'articolo inoltre prevede che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona quando ciò comporti **una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**. A tal fine deve essere valutata la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (art. 1 lettera e), n.1 DL 130/2020).

All'articolo 19 del T.U.I. viene inserito il comma 1.2 che specifica che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti del divieto di respingimento ed espulsione previsti dal comma 1 (divieto di espulsione o di respingimento per persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua etc...) e dal citato comma 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio un permesso per protezione speciale. Nei casi in cui la domanda di rilascio del permesso viene presentata al Questore, qualora ricorrano i suddetti requisiti, allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 1 lettera e), n.2 DL 130/2020). Si richiama l'art. 32 del Dlgs 25/2020 per evidenziare che la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale viene innalzata da uno a due anni. Inoltre è prevista la possibilità di convertire tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ad eccezione dei casi per i quali ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (articolo 2 comma 1 lettera e) del DL 130/2020).

Sentenza Cassazione 4455/2018

Il permesso di soggiorno umanitario c.d. per integrazione sociale è un istituto creato, non senza difficoltà, incertezze e contraddizioni, dalla giurisprudenza e dalla prassi delle commissioni territoriali e delle questure. La sua base normativa, come quella della protezione umanitaria in generale, era costituita dall'art. 5, comma 6, TUI. La sua sistemazione finale è contenuta nella sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455 della Corte di cassazione, che – in estrema sintesi – ha imposto all'autorità che procede al relativo riconoscimento (commissione territoriale o giudice) il dovere di effettuare una comparazione tra la situazione di integrazione sociale raggiunta dal richiedente in Italia e la condizione di grave privazione dei diritti fondamentali, cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio; privazione ritenuta rilevante allorché il godimento effettivo dei diritti umani rischi di collocarsi «al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale»

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

La versione dell'articolo 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I. precedentemente in vigore prevedeva il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Con la formulazione introdotta dal DL 130/2020, invece, il cittadino straniero presente in Italia potrà ottenere il permesso di soggiorno se versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie (art. 1 lettera e), n.3 DL 130/2020). Per questi casi, si ricorda che il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

La lettera e), n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020 inserisce, all'articolo 32, il comma 3.1 che stabilisce che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto all'articolo 19, comma 2, lett. D-bis) TUI. Attenzione: quest'ultima tipologia di permesso non deve essere confusa con il titolo di soggiorno previsto dall'art. 36 del TUI (ingresso e soggiorno per cure mediche) per il quale è ora consentito lo svolgimento di una attività lavorativa (art. 1 comma 1 lettera i) del DL 130/2020).

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ

Il permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20- bis del TUI veniva rilasciato solo in presenza di una calamità contingente e eccezionale. Il DL invece, prevede il rilascio del titolo di soggiorno con validità di sei mesi quando si verifica una calamità qualificata come grave. Il rinnovo è previsto fino a quando permangono le condizioni di grave calamità. Inoltre, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto, è prevista la possibilità di conversione per lavoro del permesso di soggiorno per calamità (art. 1 comma 1 lettera f) del DL 130/2020).

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

Il DL 130/2020 ai fini della convertibilità in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, già prevista dall'articolo 27-ter, comma 9-bis TUI, elimina sia la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia, per ciò che attiene all'assistenza sanitaria, il riferimento specifico al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (art. 1 comma 1 lettera g) del DL 130/2020).

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI MINORI AFFIDATI

L'art. 32 comma 1bis del TUI prevede l'emissione di un parere della Direzione generale preposta del Ministero del lavoro (ex Comitato minori stranieri non accompagnati) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età/affidamento in motivi di studio o lavoro, al compimento della maggiore età del minore. Il DL 130/2020 ripristina il principio abrogato dal DL 113/2020, secondo cui il mancato rilascio del parere predetto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 1 comma 1 lettera h) del DL 130/2020).

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

La lettera e), n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020 inserisce il comma 3.2 all'articolo 32 del Dlgs 25/2008 il quale stabilisce che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3 TUI inerenti lo sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

SUCCESSIONE DI LEGGI: decreto Salvini e decreto Lamorgese

L'art. 15 del DL 130/2020 prevede che le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 lettera a) (reintroduzione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali), lettera e) (riferito all'introduzione dei commi 1.1 e 1.2 dell'art. 19 TUI riguardanti il divieto di espulsione e di respingimento per tortura o di trattamenti inumani o degradanti e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale) e lettera f) (relativa ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per calamità), si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22.10.2020) avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con l'esclusione di quelli nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

Nulla è previsto in merito all'applicazione transitoria delle modifiche apportate all'art. 35 bis del Dlgs 25/2008 relativamente ai termini e all'effetto sospensivo delle controversie in materia di riconoscimento di riconoscimento della protezione internazionale.

Vale quindi il criterio indicato dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 4890/2019), che ha statuito la non retroattività del c.d. decreto sicurezza nella parte in cui “modifica la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sostituisce con la previsione di speciali categorie di permessi di soggiorno” non potrà essere applicata alle **“domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge. Tali domande verranno di conseguenza esaminate sulla base della normativa esistente al momento della proposizione della domanda”**. Inoltre, “nel caso venga riconosciuta la protezione umanitaria per domande presentate alle competenti commissioni territoriali prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, il Questore, in conformità a quanto dispone l'art. 1, co. 9, della nuova legge, rilascerà il permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e regolamentato dallo stesso art. 1, co. 9 (durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato)”.



RICONGIUNGIMENTO E COESIONE FAMILIARE

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

L'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione prescrive la necessità del **nulla osta** all'ingresso per i **familiari residenti all'estero** del cittadino extracomunitario da parte del SUI (Sportello Unico Immigrazione) della Prefettura di residenza.

I familiari che posso ricongiungersi sono:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

COESIONE FAMILIARE

Per ottenere il **ricongiungimento con i propri familiari**, uno Straniero regolare in Italia e titolare di permesso di soggiorno (sia normale che di lungo periodo UE) può avvalersi della cosiddetta “**coesione familiare**“, che è definibile come il **ricongiungimento familiare effettuato sul territorio italiano** *senza passare* dalla richiesta del nulla osta in Prefettura: in questo caso invece ci troviamo davanti al caso che **il familiare si trova già in Italia**.

Familiare di cittadino italiano o comunitario

Il ricongiungimento con il familiare di cittadino italiano è già coperto dall'articolo 19 della legge d'immigrazione che dispone il divieto di espulsione per gli “*stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana*”.

Presupposto essenziale è quindi la convivenza

Familiare di straniero extracomunitario

Il familiare di cittadino extracomunitario (*coniuge, figlio minore, coniugi a carico, figlio invalido*) da ricongiungere deve essere già **regolarmente soggiornante** sul territorio nazionale per altro titolo.

Il familiare ad esempio potrebbe già possedere il permesso ex articolo 19 per *motivi di gravidanza o cure mediche*. Alcune Questure considerano valida per la conversione anche il possesso del **visto turistico** e la correlativa dichiarazione di presenza.

Inoltre dovranno essere presenti **gli altri requisiti** previsti per gli ordinari ricongiungimenti familiari ex articolo 29:

Alloggio idoneo;

Reddito sufficiente non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare convivente (l'importo annuo 2021 dell'assegno sociale è di € 5.983,64);

Certificato del rapporto familiare (nascita o matrimonio) tradotto e legalizzato o apostillato;

La richiesta di conversione dovrà essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno del familiare da ricongiungere.

Ad esempio se alla moglie è stato rilasciato **un permesso di soggiorno per gravidanza** scaduto il 31 dicembre 2018, avrà tempo fino al successivo 31 dicembre 2019 per avvalersi della **conversione**.

Regole per i rifugiati (titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)

“Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”

Agevolazione non da poco riguarda **i rifugiati**, in quanto la conversione può essere fatta **con familiare privo di permesso di soggiorno**.

Facilitazione che si aggiunge a quella secondo cui i rifugiati **non necessitano di alloggio idoneo e del reddito** (articolo 29 bis tu immigrazione)

Matrimonio e convivenza di fatto

- E' riconosciuto il permesso di soggiorni per motivi familiari agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto **matrimonio** nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- Il permesso per motivi familiari è riconosciuto anche alle **convivenze di fatto**.
- Lo straniero extra UE deve venire in Italia per un motivo che preveda il rilascio di un permesso di soggiorno, anche di durata limitata (prendiamo ad esempio per richiesta asilo o cure mediche ove ne sussistono i presupposti).
- In difetto, non potrebbe iscriversi in anagrafe; ciò è presupposto necessario, in base all'art. 1 co. 37 L. 76/2016, per provare la stabile convivenza: “per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
- Quindi la convivenza di fatto può essere fatta solo da persone già regolarmente residenti. Quindi la persona straniera deve già possedere i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno che dia diritto all'iscrizione anagrafica della popolazione residente e solo dopo potrà compilare il modulo per una convivenza di fatto.

Conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale


•Il DL 130/2020 integra l'art. 6 TUI con il comma 1bis individuando le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e **per assistenza minori** (art. 1 comma 1 lettera b) del DL 130/2020).

•Documenti richiesti:

•a) passaporto;

•b) **alloggio idoneo;**

•c) **contratto di lavoro subordinato con reddito sufficiente, ovvero non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (l'importo annuo 2021 dell'assegno sociale è di € 5.983,64) o attività di lavoro autonomo con reddito 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.**



Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

• Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana.

• Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana non è richiesto in caso in cui il richiedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia titolare della protezione internazionale.

• Il calcolo del periodo di soggiorno (almeno 5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

Domanda reiterata

La domanda reiterata di asilo è la richiesta di protezione internazionale presentata dopo che una precedente richiesta sia stata abbandonata o respinta in via definitiva dalle autorità del medesimo Stato.


La Questura normalmente richiede una dichiarazione di ospitalità per acquisire la domanda (**prassi consolidata ma illegittima**; cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 27 luglio 2018, secondo cui "la dichiarazione di ospitalità, alla cui produzione la Questura di Milano ha subordinato la ricevibilità dell'istanza di protezione da parte del ricorrente, non ha fondamento giuridico»; conformi T.A.R. per il FVG, sentenza n. 184 dell'1 giugno 2018 e Tribunale di Trieste, ordinanza del 22 giugno 2018).

Competente a valutare la domanda rimane la Commissione Territoriale che ha esaminato la prima domanda.



E' dichiarata inammissibile quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa **senza addurre nuovi elementi (tra cui nuove prove) in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine (oppure in relazione ai presupposti per la protezione speciale...).**

La domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (art. 29 d.lgs. 25/2008); in caso negativo la Commissione adotta la decisione entro i successivi cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura



Il rigetto della domanda reiterata può essere impugnato ex art. 35 d.lgs. 25/2008 avanti la Sezione Specializzata del Tribunale competente; tuttavia la proposizione del ricorso NON sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato (contratto di lavoro, covid?).

Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione di inammissibilità adottata dalla Commissione territoriale, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate.

... e la Protezione Speciale?

Ammissibili le istanze volte ad ottenere esclusivamente la protezione speciale dirette al Questore (Circ. Ministero dell'Interno Commissione Nazionale, Protocollo 7335 del 19/07/2021).

Le Questure trasmettono alla Commissione competente affinché questa esprima un **parere obbligatorio e vincolante** sulla fondatezza della domanda.

Assumono rilievo per la fondatezza dell'istanza: **la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'effettivo inserimento sociale nello stesso (lavoro, legami familiari anche di fatto).**

In altre parole rileva non il pericolo nel Paese di origine, ma la circostanza che l'allontanamento dal territorio nazionale possa risultare gravemente lesivo di un avvenuto radicamento.



Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino/Novara

Prot. n. 90717/2020

Nella seduta del giorno 23/12/2020 la Commissione

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da ~~SUBJECT~~, codice CUI 058000000, data di nascita 06/03/1999, luogo di nascita Paris (Guinea-Bissau), cittadinanza guineense.

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2020 ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della sua richiesta;

TENUTO CONTO che si tratta di domanda che reitama la progressiva domanda di protezione internazionale di cui al numero Vestanet VC0001218, decisa con decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino - Sezione di Novara, del 22 maggio 2017 che non riconosceva la Protezione Internazionale per motivi di non credibilità;

DATO ATTO dell'ordinanza del 15 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Torino rigettava il ricorso presentato dal richiedente avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino - Sezione di Novara;

PREMESSO che il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'articolo 1 (A) della Convenzione di Ginevra;

DATO ATTO che il richiedente, a sostegno della propria domanda reiterata, ha prodotto un'autodichiarazione di un comando di polizia;

DATO ATTO che il richiedente in sede di audizione ha depositato due contratti di lavoro a tempo determinato con annesso busto paga;

RILEVATO che in sede di audizione il richiedente ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto durante l'esame (amministrativo e giurisdizionale) della domanda di protezione internazionale; interrogato poi circa il documento prodotto in audizione, se ha saputo fornire una spiegazione al quanto generica e, peraltro, solo a fronte delle ripetute richieste di chiarimento;

OSSERVATO che dalle dichiarazioni del richiedente non si evincono elementi tali da poter configurare in chiave prognostica un rischio di persecuzione o di danno grave alla persona, dal momento che il richiedente ha lasciato il proprio Paese nel lontano 2014 e, da allora, non ha mai più avuto alcun tipo di contatto con la famiglia di origine;

RITENUTO che, pertanto, come già sottolineato dalla precedente decisione della Commissione Territoriale, e come altresì confermato dall'ordinanza del Tribunale di Torino, nella fattispecie non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né nella forma dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951 né in quella della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a) e b) d. lgs. 251/2007;

RITENUTO poi che, non essendo la zona di provenienza del richiedente asilo priva del controllo statale né soggetta a violenza generalizzata, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, secondo i criteri dettati dall'art. 14 lett. c) del decreto legislativo n° 251 del 2007. In relazione alla situazione del Paese, si veda: Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Guinea-Bissau*, 27 August 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5b8d24e1a.html>.

VISTO l'art. 19 comma 1.1 del D.lgs. 286/1998, così come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge dalla legge n. 173/2020;

CONSIDERATO che la predetta norma prevede un divieto di respingimento o espulsione di una persona "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine";

VISTO l'art. 15 del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, il quale prevede espressamente che la suddetta modifica normativa si applichi "anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle Commissioni Territoriali";

RILEVATO, con riguardo ai presupposti per l'applicazione del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, che il richiedente:

- vive in Italia da più di tre anni;
- non ha più legami familiari con il Paese d'origine;
- ha lavorato con sostanziale continuità per tutto il 2020, nonostante la pandemia da Covid-19, sia come operaio sia come addetto alle pulizie;

RILEVATO che non sussistono ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica che giustifichino la compressione del predetto diritto;

RITENUTO, in ragione delle considerazioni suesposte, che il rimpatrio del richiedente nel Paese di origine costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in particolare tenendo conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia;

VISTO il nuovo art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, il quale prevede che "Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale";

La Commissione, all'unanimità,

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale.

Tuttavia si ritiene sussistano i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 del d. lgs. 286/1998, così come modificato dal decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in legge dalla legge n. 173/2020.

decide
not to accept an application for international protection.

The conditions subsist for proceedings to be sent to the Provincial Chief of Police with a view to issuing a residence permit for special protection within the meaning of art. 32, paragraph 3, of Leg. Dec. no. 25/2008 as amended and integrated.

décide
de ne pas reconnaître la protection internationale.

Les conditions permettent de transmettre les actes au Préfet de police en vue de la délivrance d'un permis de séjour pour protection spéciale au sens de l'art. 32, paragraphe 3 du décret législatif n. 25/2008 et ses modifications et ses modifications successives.

decide
no aceptar la solicitud de protección internacional.

Se reconocen los requisitos para la transmisión de los actos al Jefe Superior de Policía para que se expida un permiso de residencia para protección especial de conformidad con el art. 32, párrafo 3, del decreto legislativo n. 25/2008 y sus modificaciones posteriores.

حذر
عدم قبول طلب الحماية الدولية.

على أن يتم تمويل الوثائق و الشروط المنبثقة إلى المحافظ من أجل إصدار تصريح إقامة حماية خاصة
2020/25 من الرسوم الثابتة رقم 32 ، الفقرة 3 ، من المرسوم التشريعي رقم

Luogo, data Torino/Novara, 23/12/2020

La Presidente

I «Dublinati»

I Dublinati sono richiedenti asilo che formalizzano una domanda di asilo in Italia dopo che sono stati identificati tramite impronte digitali e fotosegnalazione (sistema Eurodac) ed hanno proposto domanda di asilo in altro Paese dell'area Dublino.

Il primo Stato dell'UE in cui lo straniero è entrato irregolarmente è competente per l'esame della sua domanda d'asilo.

In caso di nuova domanda di asilo in altro Stato, questo indirizza all'altro Stato membro la richiesta di «ripresa in carico».

Il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque **entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta** di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente (art. 29 Reg. Dublino 604/2013)

Clausola di sovranità

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, cioè **l'Italia** (ad es.: Bulgaria, Tribunale di Torino, decreto del 14 luglio 2021; Slovenia, Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2020; Croazia, Tribunale di Roma, decreto del 12 febbraio 2019).